



Sentenza n.

97/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 63218 del registro di Segreteria, proposto da

-, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sandra

Biglioli, presso il cui studio, sito in La Spezia Viale Italia n.121, è

elettivamente domiciliato, PEC:

sandra.biglioli@avv.sp.legalmail.it,

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587)

con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati

Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC:

avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it

resistente

e

AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di Massa

Carrara (c.f. 06363391001), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Firenze, presso i cui uffici, siti in Firenze, via degli Arazzieri, 4, è
legalmente domiciliata, P.E.C.: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it,
resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 7 luglio 2025 l'avv. Biglioli per il ricorrente e l'avv.
Micheli per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 24 febbraio 2025, il ricorrente ha riferito di
essere un militare della Marina militare in congedo e di essere stato
riconosciuto "*equiparato a vittima del dovere*" con provvedimento del
Ministero della difesa n. 250 del 2023 per avere contratto infermità in
condizioni straordinarie di missione. Per tali ragioni, ritenendo che
l'esenzione fiscale prevista dall'art. 1 co. 211 della legge n. 232 del
2016 si applichi, secondo l'orientamento giurisprudenziale da ultimo
prevalente, al trattamento pensionistico di cui gode il soggetto
equiparato a prescindere da qualunque altra condizione o requisito,
ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, di "*voler
accertare e dichiarare il diritto all'esonero dalla ritenuta irpef sul
trattamento pensionistico diretto percepito dal sig. - sulla pensione
16174990;*

Voler ordinare/applicare l'esonero irpef sulla pensione diretta in

beneficio al sig. - e ordinare/condannare l'Agenzia delle Entrate e l'INPS di Massa Carrara al versamento della somma irpef, quale essa deve essere in riferimento alla posizione fiscale del contribuente, direttamente al sig. -.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori del presente procedimento in distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario".

Con particolare riferimento alla sussistenza della giurisdizione del giudice adito, il ricorrente ha evidenziato che il ricorso riguarda il riconoscimento di un diritto che incide sul trattamento pensionistico e appartiene, dunque, alla giurisdizione della Corte dei conti e non a quella del giudice tributario, al quale spetterebbe unicamente di conoscere in merito alla domanda di rimborso delle somme di denaro eventualmente trattenute.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ex art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c. per carenza della previa presentazione dell'istanza in via amministrativa.

Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso poiché la pensione di cui gode il ricorrente dal 1999 a seguito di dimissioni volontarie (cat. VOCTPS n. 16174990) è un trattamento pensionistico ordinario, erogato senza alcun nesso di causalità con l'evento lesivo che ha dato luogo al riconoscimento dello *status* di soggetto equiparato a vittime del dovere. Secondo il resistente, infatti, l'esenzione fiscale troverebbe applicazione solo con riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti specificamente alle vittime del dovere ed ai

soggetti ad essi equiparati in ragione dell'evento che ha dato luogo al riconoscimento di tale *status*.

L'Agenzia delle entrate, ritualmente costituitasi, ha invece eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che la giurisdizione, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 546/1992, spetti, piuttosto, alle Corti di Giustizia Tributaria, dotate di giurisdizione su "*tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati*". A tal proposito la difesa dell'agenzia resistente ha richiamato la giurisprudenza della Suprema corte, che avrebbe riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, quale sostituto d'imposta estraneo al rapporto tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto il ricorrente, al momento del riconoscimento dell'equiparazione alle vittime del dovere, era già titolare di una pensione ordinaria, mentre, secondo la consolidata interpretazione dell'istituto di previdenza, solo la pensione maturata ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 206/2004 potrebbe beneficiare del beneficio fiscale. Infine, ha, in ogni caso, eccepito l'infondatezza della domanda del ricorrente con riguardo alle ritenute subite prima dell'emanazione del decreto n. 250 del 2023, con cui il ricorrente è stato dichiarato equiparato alle vittime del dovere.

All'odierna udienza, l'avv. Biglioli ha chiesto l'accoglimento del ricorso, sottolineando come la giurisprudenza della Cassazione sia mutata rispetto alle posizioni sostenute dalle amministrazioni resistenti nelle rispettive memorie di costituzione. Il legale ha, inoltre,

evidenziato che, nel caso in giudizio, sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto giudice delle pensioni, poiché il ricorrente ha chiesto l'esonero dal versamento dell'IRPEF e non il rimborso delle somme già versate.

L'avvocato Micheli, dando atto che, diversamente da quanto rappresentato nella memoria, la previa domanda del ricorrente in via amministrativa all'INPS è presente in atti, si è riportata a quanto già dedotto nei propri atti e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella memoria difensiva.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, fissando termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, c.1, c.g.c..

DIRITTO

Il presente giudizio è stato introdotto dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio fiscale dell'esenzione dall'imposta IRPEF del trattamento pensionistico in godimento in ragione della propria situazione di soggetto equiparato alle vittime del dovere. A tal proposito risulta provato documentalmente e comunque non contestato dalle parti che il ricorrente gode di un trattamento pensionistico ordinario (cfr. doc. 1 fasc. INPS) e che, con decreto n. 250 del 2023 (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente), è stato equiparato alle vittime del dovere.

Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dall'Agenzia delle entrate,

secondo la cui difesa, vertendo il presente giudizio in tema di applicazione dell'imposta IRPEF al trattamento pensionistico del ricorrente, la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario.

L'eccezione non è fondata e deve, pertanto, riaffermarsi la giurisdizione di questo giudice.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, *“la competenza della Corte dei conti ricomprende, in definitiva, tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti ed in tali casi la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e dispone degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti (cfr. Cass. n. 7755 del 2017 e 7830 del 2020 cit.)”* (da ultimo Cass. Sez. Un. n. 5237/2025). In particolare, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice contabile *“tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr. Cass. s.u. n. 7830 del 2020 ed ivi le citate n. 7755 del 2017, n. 11849 del 2016, n. 4853 del 2013, n. 5927 del 2011 e n. 12722 del 2005. V. inoltre Cass. s.u. 13/05/2021 n. 12903)”* (Cass. Sez. Un. n. 5237/2025).

Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, poiché nel caso in giudizio si controverte in merito all'applicabilità al rapporto pensionistico di un beneficio fiscale e, dunque, nella sostanza, in merito alla misura dell'assegno pensionistico, la giurisdizione appartiene al giudice delle pensioni e, cioè, alla Corte adita.

Di contro, il rapporto d'imposta rimane estraneo alla presente controversia, nonostante la citazione in giudizio dell'Agenzia delle entrate, vertendosi, piuttosto, in merito ai rapporti tra sostituto d'imposta (INPS) e sostituito, per i quali, secondo la consolidata giurisprudenza, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice che ha cognizione su tale rapporto e cioè, del giudice ordinario se trattasi di privati (in tal senso *ex multis* Cass. Sez. Un. n. 16833/2017), del giudice delle pensioni se trattasi di rapporto pensionistico (confermano la giurisdizione della Corte dei conti, da ultimo, Sez. Regione Liguria n. 24/2025; Sez. Regione Toscana n. 17/2025 e n. 18/2025).

La giurisprudenza della Cassazione richiamata dalla difesa dell'Agenzia delle entrate conferma, del resto, tale ricostruzione, ribadendo che l'INPS, nell'ambito del giudizio sul rapporto d'imposta innanzi al giudice tributario, risulta privo di legittimazione processuale *“in quanto si tratta di controversia che ha ad oggetto esclusivamente il rapporto fiscale tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, in relazione al quale l'INPS si è limitato alle trattenute fiscali quale sostituto d'imposta, senza con questo costituire parte di un contenzioso relativo all'entità del debito fiscale”* (Cass. Sez. trib. n.

15115/2024).

Conclusivamente, pertanto, mentre il giudice tributario ha giurisdizione sul rapporto fiscale, la Corte dei conti ha giurisdizione sul rapporto fra sostituto d'imposta e sostituto nel caso in cui si controverta in merito alla misura di una pensione pubblica, come nel caso in giudizio.

Quanto all'eccezione preliminare sollevata dall'Inps ai sensi dell'art. 153 co. 1 lett. b) del c.g.c., secondo cui il ricorso è inammissibile, fra l'altro, nel caso in cui *“si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”*, si rileva, in linea con quanto precisato dall'INPS all'odierna udienza, che il ricorrente ha dato prova della presentazione, in data 16 luglio 2024, della previa istanza in via amministrativa (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente). Ne consegue che la relativa eccezione può essere superata.

Quanto al merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che saranno di seguito illustrate.

Deve, infatti, essere disattesa l'interpretazione delle amministrazioni resistenti, secondo le quali l'esenzione dall'imposta sui redditi prevista dall'art. 1 co. 211 della legge n. 232 del 2016 non potrebbe trovare applicazione con riferimento ai trattamenti pensionistici, come quello di cui usufruisce il ricorrente, che hanno carattere ordinario e non sono stati erogati in conseguenza dell'evento lesivo che ha dato luogo al riconoscimento della condizione di vittima del dovere o di

soggetto ad essa equiparato.

La norma, nella sua formulazione letterale, non contiene, infatti, alcun riferimento a tale necessaria correlazione, limitandosi a prevedere che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”* (art. 1 co. 211 della legge n. 232 del 2016).

Pertanto, nemmeno le norme richiamate nell'articolo citato consentono un'interpretazione restrittiva del beneficio fiscale previsto, in quanto, come da ultimo condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, non disciplinano il trattamento pensionistico, ma individuano la nozione di vittima del dovere ed altri specifici benefici normativamente previsti, per cui *“deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l'ambito dei destinatari dell'estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati”* (Cass. Sez. Trib. n. 4873/2025). Conseguentemente, deve ritenersi che *“la lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i <<trattamenti pensionistici>>, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il*

riconoscimento dello status di vittima del dovere” (Cass. Sez. Trib. n. 4873/2025).

In senso analogo la condivisa giurisprudenza contabile ha riconosciuto che *“proprio la lettera dell’art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016 porta a ritenere che l’estensione de benefici fiscali ivi indicati debba riferirsi a tutti i “trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti”, non potendosi trarre dal dettato normativo alcuna indicazione circa la necessaria correlazione degli stessi con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere; ciò in quanto i riferimenti contenuti nella disposizione (alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) possono ritenersi “funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti 8 pensionistici beneficiati”, poiché non “prevedono alcun trattamento pensionistico ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell’assegno vitalizio nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa.”* (Sez. Regione Toscana n. 17/2025 e in senso analogo n. 18/2025 e n. 30/2025, Sez. Regione Liguria n. 24/2025, la stessa interpretazione è stata da ultimo confermata anche in appello Sez. I centr. n. 39/2025).

Alla luce di tale interpretazione, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all’applicazione del beneficio fiscale di cui all’art.

1 co. 211 della legge n. 232 del 2016 al trattamento pensionistico in godimento.

Le spese di lite, stante l'accoglimento della domanda, vanno poste a carico delle amministrazioni resistenti in solido tra loro e, nella misura indicata in dispositivo, vanno distratte in favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 63218 del registro di Segreteria, proposto da - nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e dell'Agenzia delle entrate, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'esenzione Irpef, ai sensi dell'art. 1, co. 211, l. n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento;

condanna l'Inps e l'Agenzia delle entrate, in solido tra loro, al pagamento delle spese lite da corrispondersi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, nella misura di euro 1.600,00 oltre accessori come per legge.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze, 7 luglio 2025

Il Giudice Unico

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/07/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs.

30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga

apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto articolo 52

relativa all'omissione, in caso di diffusione, dei dati identificativi del

ricorrente.

Il Giudice Unico

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art.

52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione,

dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del

ricorrente.

Firenze, 30/07/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente